



*Ministero dell'Interno*

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE  
*Direzione Interregionale Veneto e Trentino Alto Adige*

*Area relazioni Sindacali*

*Padova, data del protocollo*

Alla O.S. CGIL Coordinamento  
Regionale dei Vigili del Fuoco del  
Veneto

**Oggetto: Potenziamento Servizio Sommozzatori e Emergenza Maltempo.**

Si riscontra la nota pervenuta in data 28 u.s. inerente l'oggetto, ma spiace comunicare che la richiesta di codesta O.S, come peraltro già comunicato per le vie brevi, va ad aumentare l'impegno economico previsto dall'Amministrazione per garantire il servizio indicato in oggetto nella Regione Veneto. Ogni ulteriore spesa andrebbe a violare i principi di contabilità dello Stato con la certezza di compiere un abuso di atti d'ufficio. Distrarre impegni non previsti dall'ordinamento, infatti, potrebbe comportare il delitto di peculato previsto e disciplinato dagli artt. 314 e 316 del codice penale. Questo avendo per ragione del proprio ufficio o servizio la disponibilità di denaro o altra cosa altrui, ne ritiene o fornisce servizi a terzi non autorizzati viola gli elementari principi di buon andamento, d'imparzialità e d'interesse della Pubblica Amministrazione. Non si tratta pertanto di *errata contabilità dell'Amministrazione*, ma applicare degli istituti con distrazione di denaro pubblico destinato ad altri scopi.

Si ricorda altresì, che il monte ore previsto è destinato a garantire il servizio sperimentale in questione comprensivo di ogni indennità, al di fuori del servizio ordinario, così come stabilito dall'informativa fornita alle OO.SS. a livello centrale. Quindi, procedura che ha già seguito gli istituti sindacali previsti e di conseguenza solamente da applicare in aggiunta ai servizi ordinari. Pertanto da quanto premesso il ricorso ad ulteriori *istituti riconosciuti e consolidati* necessitano di copertura finanziaria e di autorizzazione a monte anche tramite i predetti accordi centrali. Nello specifico o non si pagava la guida o il servizio doveva essere garantito anche in ragione del trasferimento di tutti gli operatori dalla sede ordinaria fino ad esaurimento del monte ore stanziato. Nulla toglie, se per garantire una durata maggiore del servizio, di ricorrere a personale in servizio ordinario, fermo restando che per il resto non doveva essere superato il massimo delle 1.044 ore di straordinario disponibile. Ovvero si sospende il servizio all'esaurimento del monte ore in questione.

Per l'emergenza maltempo è stato applicato nella prima fase quanto previsto all'art. 79 del DPR 28 febbraio 2012, n. 64 questo a seguito della variabilità dei fenomeni atmosferici che si sono manifestati, la differente richiesta di attrezzature e di mezzi disponibili hanno, di fatto, consigliato ogni Comando di garantire nella prima fase il potenziamento adottato. Premesso che la responsabilità dell'organizzazione del dispositivo di soccorso è del Comandante provinciale che solo per le emergenze di tipo c) vede la Direzione Regionale l'obbligo di attuare quanto previsto dalla Circ. n. 1 e s.m.i. per le emergenze nazionali.

Per le emergenze di tipo b) come quella in questione, la Direzione ha esaudito e supportato ogni richiesta che è pervenuta dalle sedi dipendenti, così come ha autorizzato le richieste al ricorso del prolungamento dell'orario di servizio, al movimento dei moduli operativi dalle altre province, compatibilmente con i mezzi e le attrezzature disponibili. La richiesta di attivazione del dispositivo di raddoppio del turno è stato adottato solo quando si è reso necessario contemplare una serie di esigenze diffuse, non specialistiche, sul territorio prima di Vicenza e poi di Verona e in fasi successive, così come comunicato con nota prot. 18465 del 31/08/20 di questa Direzione.

Il dispositivo è stato comunque tarato nell'interesse di tutelare la sicurezza degli operatori, senza ricorrere a turni massacranti e/o a operazioni non compatibili con lo scenario presente e dove non vi era la necessità di soccorso alla persona. E' stato, invece, universalmente riconosciuta l'alta professionalità dimostrata, senza manifestazioni di criticità e senza esposizioni ad alto rischio per l'incolumità degli operatori stessi il cui ottimo risultato è stato visibile e trasparente a tutta la comunità.

*L'approccio a geometria variabile nei Comandi della Regione* è stato legato, appunto, dalla successione, dalla tempistica e dalla differente magnitudo dei singoli eventi e dalla loro dislocazione geografica, così come i fenomeni atmosferici manifestati sono stati unici nel loro genere e caratteristica. Attivare straordinario a "pioggia" come richiesto in assenza di automezzi e di interventi in certe aree non era giustificabile con la responsabilità di quanto detto in premessa. Non sono altresì, previste in questo periodo le misure cautelative che erano obbligatorie nel lockdown, ma sono da adottarsi le misure, i dispositivi e le procedure Covid-19 dettate dall'autorità sanitarie per questo periodo. Lo stesso profilo è da tenere per le previste precauzioni di distanziamento nei potenziali assembramenti che potrebbero manifestarsi in aree di coordinamento come COC e/o incontri con le autorità ecc...

Si richiama altresì, che già la citata Circ. 1 e s.m.i. ha visto i previsti passaggi sindacali a livello centrale e prevede l'attivazione dei moduli operativi d'intervento secondo la loro dislocazione quindi detto disposto va semplicemente applicato. Si ribadisce, quindi, che la Direzione è operativamente sovraordinata ai Comandi solamente per l'attivazione della Colonna Mobile Regionale specificatamente per solo eventi di tipo c) di emergenza nazionale, unitamente al CON e per l'impiego dei nuclei specialisti in carico.

Pur rimanendo disponibile a suggerimenti "ragionati" va chiarito, infine, che in una Regione dove oltre 60.000 lavoratori hanno perso il lavoro per l'emergenza Covid-19 in atto, l'accesso allo straordinario deve avvenire solo per la cura degli interessi pubblici e posti in essere nell'ambito dei criteri e dei limiti predeterminati della legge. Pertanto autorizzare straordinari senza giustificato impiego, oltre ad essere non rispettoso del principio del buon andamento, dell'economicità, dell'efficienza e dell'efficacia dell'attività amministrativa non dovrebbe essere nemmeno nel principio di ragionevolezza di un'importante organizzazione sindacale che per dar voce a lamentele di parte, è cieca nei confronti della grave situazione sociale e di recessione in atto.

Distinti saluti.

IL DIRETTORE INTERREGIONALE  
(MUNARO)

FIRMATO DIGITALMENTE AI SENSI DI LEGGE